



ASSESSORATO FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITÀ

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA
E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

ALLEGATO 1)

**INDICAZIONI IN MATERIA DI ESAMI DI QUALIFICA NEI PERCORSI
TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DI
CUI AL CAPO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 OTTOBRE 2005,
N. 226**

anno scolastico e formativo 2013-2014



Premessa

L'intero sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rientra nelle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome ed è vincolato al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al Capo III del Dlgs n. 226/2005.

In particolare compete alle Regioni e alle Province autonome la definizione e declinazione territoriale degli standard minimi formativi e delle modalità dell'accertamento e della valutazione finale per il conseguimento dei titoli di Qualifica di IeFP ed il rilascio delle relative attestazioni.

Tali specifiche disposizioni costituiscono riferimento univoco sia per le Istituzioni formative, sia per le Istituzioni scolastiche che erogano l'offerta di IeFP a norma dell'articolo 1, comma 13 del d.lgs. 226/2005.

Nel rispetto dei soprarichiamati LEP e degli standard minimi, va ribadita la competenza regolamentare esclusiva regionale in materia di esami, di titoli e qualifiche a carattere professionalizzante, anche relativamente ai percorsi erogati dalle istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà integrativa di cui all'art. 2, c. 3 del DPR n. 87/2010.

Il prossimo mese di giugno 2014 si concluderà il primo triennio di messa a regime del sistema di IeFP, previsto, a partire dall'anno scolastico e formativo 2011/2012, con dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 27 luglio 2011 e si svolgeranno, quindi, sia nel sistema della formazione professionale regionale sia negli Istituti Professionali di Stato che erogano i percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa per la prima volta gli esami di qualifica con il nuovo ordinamento.

Nella Regione Lazio, nelle more dell'esercizio della potestà legislativa in materia, è stata data puntuale applicazione per relationem ai provvedimenti statali in materia di percorsi triennali di IeFP con l'adozione di atti amministrativi che hanno consentito di superare la fase sperimentale avviata con l'accordo del 19 giugno 2003.

Da ultimo con la DGR 242 del 1 agosto 2013 sono stati adottati gli "Indirizzi e linee guida per le province in materia di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. anno scolastico e formativo 2013-2014", all'interno dei quali sono stati recepiti i livelli essenziali di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 del capo III del D.lgvo 226/2005.

Il presente documento, adottato nelle more di una specifica disciplina legislativa regionale, intende fornire alle Istituzioni Formative e alle Istituzioni Scolastiche che erogano i percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa nel territorio della Regione Lazio le necessarie indicazioni per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale al termine dell'anno scolastico e formativo 2013/2014.

Quadro normativo di riferimento



- Livelli Essenziali delle Prestazioni di cui al D.lgs. n. 226/2003, Capo III, relativamente a:
 - conseguimento dei titoli di Qualifica e Diploma Professionali previo superamento di apposito esame (art. 20, c. 1, lett. c);
 - frequenza minima ai fini dell'ammissione all'esame (art. 20, c. 2);
 - presenza di docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento e di esperti in possesso di documentata esperienza maturata per almeno cinque anni nel settore professionale di riferimento nelle Commissioni d'esame (art. 20, c. 1, lett. e);
- standard minimi di cui al DLgs. n. 13/2013, relativamente a:
 - la competenza quale oggetto dei processi di individuazione, validazione e certificazione, comprovabile attraverso riscontri e prove (art. 3, c. 1);
 - presidio degli aspetti di contenuto curriculare, professionale e di metodologia valutativa in sede di certificazione (art. 7, c. 1, lett. c);
 - presenza di condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle Commissioni di valutazione (art. 7, c. 1, lett. f);
 - elementi minimi dei documenti di attestazione e certificazione (art. 6).

1 Prove di esame

Ammissione alle prove di esame

Nelle I.F. l'ammissione alle prove di esame avverrà con le procedure adottate negli anni precedenti.

Nelle I.S. il consiglio di classe procederà ad una doppia valutazione:

- ammissione all'anno successivo nella I.S.
- ammissione alle prove di esame di qualifica.

Modalità delle prove di esame

Le prove di esame di qualifica per l'anno scolastico 2013/2014, nelle more dell'adozione della specifica disciplina regionale in materia di IeFP, si svolgeranno con le stesse modalità dello scorso anno scolastico sia all'interno delle I.F. che delle I.S.

2. Commissioni di esame

2.1 Istituzioni formative

Le commissioni di esame per gli studenti che frequentano i percorsi triennali di IeFP nelle Istituzioni Formative saranno nominate dalle Province con le precedenti modalità.

La presenza della Regione Lazio sarà garantita da un componente nominato dalla Provincia delegata in materia di Formazione professionale con l.r. 14/99.

2.2 Istituzioni scolastiche

Le commissioni di esame per gli studenti che frequentano i percorsi triennali di IeFP nelle Istituzioni Scolastiche che erogano i percorsi triennali di IeFP in regime di sussidiarietà integrativa saranno



formate con le precedenti modalità.

La presenza della Regione Lazio sarà garantita da un componente nominato dalla Provincia delegata in materia di Formazione professionale con l.r. 14/99.

2.3 Compensi alle commissioni

I compensi relativi ai componenti delle commissioni degli esami di qualifica, limitatamente all'anno scolastico e formativo 2013/2014, saranno erogati con le stesse modalità dei precedenti anni.

3. Valutazione

La valutazione totale dovrà essere espressa sia per le I.F. che per le I.S. in sessantesimi. Le prove di esame dovranno prevedere un adeguato sistema di pesatura delle varie prove.

4. Attestato di qualifica

Le Istituzioni Formative e le Istituzioni Scolastiche dovranno utilizzare il format allegato che forma parte integrante del provvedimento. L'attestato stesso sarà sottoposto alla firma del direttore regionale competente in materia di Istruzione e Formazione Professionale.

A conclusione delle prove d'esame, il Responsabile dell'Istituzione Formativa e il Dirigente Scolastico dell'Istituzione scolastica trasmettono tempestivamente alla Regione Lazio, Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, l'elenco dei candidati che hanno superato le prove e i relativi attestati debitamente compilati per la firma da parte del competente Direttore regionale.

La Direzione regionale provvederà ad assegnare una sequenza numerica univoca a livello regionale, a tenere un registro degli attestati di conseguita qualifica nonché a restituire gli stessi firmati alle I.F e alle I.S. per la consegna agli interessati.

Il responsabile dell'Istituzione Formativa e il Dirigente Scolastico provvederanno alla predisposizione ed alla tenuta di un apposito registro degli attestati di qualifica professionale.